



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati: Risposta al foglio del n.

Oggetto: discarica sita in loc. Scapigliato in comune di Rosignano Marittimo (LI). Comunicazione di modifica dell'AIA 160/2019. Gestore: Scapigliato Srl. Comunicazione avvio procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione. Indizione conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e contestuale convocazione prima riunione.

A

Scapigliato Srl

E, p.c.

SUAP Associato Polo di Rosignano Marittimo

Comune di Rosignano Marittimo

ARPAT – Dipartimento di Livorno

Azienda USL Toscana Nord Ovest

ATO Toscana Costa

VV.F. Comando provinciale di Livorno

Si fa riferimento alla precedente comunicazione prot. n 0482247 del 23/10/2023 con la quale si informava che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-nonies del decreto, la scrivente autorità competente ritiene l'introduzione di diversi criteri di ammissibilità alla discarica una modifica sostanziale al progetto approvato, così come definito anche nell'allegato 1 alla DGRT n. 1164 del 9/10/2023, e alla successiva nota di codesto gestore del 21/11/2023 inerente l'oggetto, in atti regionali prot. 0533126 del 23/11/2023, con la quale si chiede di voler procedere, in autotutela a rivalutare i contenuti della suddetta comunicazione.

Rispetto a quanto riportato nella nota di codesta società, occorre preliminarmente precisare quanto segue:
- il procedimento di modifica, avviato con Vs comunicazione prot. 781/20/U del 30/03/2020 riguardava le seguenti modifiche al progetto approvato:

1. realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica conformemente a quanto prescritto nell'AIA in vigore;
2. proroga delle tempistiche indicate in AIA per la conclusione dei lavori di revamping della sezione di selezione del RSU e per la realizzazione del sistema di pressatura e la connessa attivazione temporanea di una stazione di trasferimento dei RUI in concomitanza con la fase di cantiere relativa al revamping della sezione di selezione meccanica;
3. deroga ai VL di ammissibilità, per alcuni codici dell'EER già autorizzati al conferimento in discarica, per DOC e metalli.

- con nota prot. 0229942 del 02/07/2020 questo Settore ha comunicato le proprie determinazioni, informando della non sostanzialità delle modifiche di cui ai punti 1 e 2, mentre per la modifica di cui al punto 3 aveva interrotto il procedimento a seguito del pronunciamento del Settore VIA ai sensi dell'art. 58 della lr 10/2010 (nota prot. 0174390 del 15/05/2020), il quale, relativamente alla modifica di cui al punto 3, aveva comunicato che: *“Si considera tale richiesta sostanziale in quanto suscettibile di produrre effetti significativi sull'ambiente e pertanto da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, in termini di variazione delle caratteristiche del percolato e del biogas prodotti”*;

- i tempi trascorsi dall'avvio del procedimento, per quanto riguarda la modifica di cui al punto 3, sono quindi in massima parte dovuti all'interruzione del procedimento di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, per l'espletamento delle procedure di VIA, che si sono concluse solo a seguito della verifica da parte del Settore competente dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto n. 12899 del 29/06/2022, comunicata dal Settore VIA con nota prot. 0478890 del 19/10/2023;

Si fa inoltre rilevare che:

- variazioni non rilevanti ai fini dei limiti individuati dall'art. 5 comma 1 lett. l-bis) D.Lgs. n. 152/2006 non si qualificano automaticamente e necessariamente quali modifiche non sostanziali e conseguentemente l'esclusione della modifica dalla valutazione di impatto ambientale non preclude la possibilità per l'AC di attivare un procedimento ai sensi dell'art. 29-ter per la modifica dell'AIA, trattandosi di procedimento autonomo che ha quale oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e deve prevedere misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. Come è stato precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. II – 8/6/2017 n. 1339) *“L'esame in sede di AIA richiede, dunque, l'esercizio di un'amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell'impianto e altresì, di norma, comporta l'adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l'impatto ambientale. Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell'AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l'oggetto della seconda. Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva (cfr. Consiglio di Stato sez. V 26 gennaio 2015 n. 313), poiché solo l'AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto”*;

- diversamente da quanto ritenuto da codesto gestore, la richiesta di diversi VL per le sottocategorie di discarica, si configura come una ridefinizione di diversi e nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica individuati caso per caso, in maniera sito specifica, dall'autorità competente ai sensi dell'art.7-sexies del D.Lgs. 152/2006 e smi;

- si rigetta quanto si sostiene richiamando il decreto dirigenziale n. 15448 del 17/07/2023 di questo Settore rilasciato per un'installazione regionale della medesima categoria IPPC, in quanto non si tratta di caso “assolutamente analogo” come genericamente sostenuto dalla S.V. ;

Tutto quanto sopra premesso,

RICHIAMATA la comunicazione di modifica presentata da codesto gestore ex art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e smi, prot. 781/20/U del 30/03/2020, pervenuta dal SUAP Associato Polo di Rosignano Marittimo dalla società Scapigliato Srl, corredata da elaborati tecnici progettuali, registrata al protocollo regionale al n. 0144475 del 20/04/2020 (pratica SUAP ID 24899 – prot. 14756 del 03.04.2020);

VISTA la comunicazione Prot. 0229942 del 02/07/2020 di questo Settore di informazione degli esiti del procedimento avviato dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi con la suddetta comunicazione prot. 781/20/U del 30/03/2020;

VISTA la nota del gestore Prot. N. 0464571 del 11/10/2023, nella quale si evidenzia la non necessità di aggiornare la documentazione presentata ai fini AIA con la comunicazione di cui al precedente punto;

DATO ATTO che, concluse le procedure di VIA, è necessario procedere alla valutazione delle modifiche per gli aspetti relativi al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi per il conseguente aggiornamento dell'AIA;

RICHIAMATA l'AIA rilasciata con DGRT 160/2019 e smi;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. Sez.IV n. 9285 del 27 ottobre 2023, la quale, al punto 9.1, riporta che la disposizione di cui all'art. 29 nonies, comma 1, non preclude espressamente all'autorità competente di intervenire successivamente al termine di 60 giorni ivi previsto, né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata "per silentium" in quanto definitivamente qualificata come "non sostanziale", ciò in quanto, in base alla regola generale dell'art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n.241, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale (come già chiarito con sentenza 31 agosto 2023, n. 8093). Deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli "la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate", non essendo prevista "alcuna perentorietà del termine concesso all'amministrazione", e senza che venga stabilito con espressioni inequivoche "che decorso detto termine l'autorizzazione richiesta debba intendersi resa". Se il termine decorre inutilmente le modifiche comunicate potranno essere lecitamente intraprese, ma ciò solo fino a una diversa determinazione dell'Amministrazione che ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione;

VISTA la L. 241/90 e smi che disciplina il procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che a giudizio di questo Settore, è opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento amministrativo, come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.241/90 e smi;

la scrivente amministrazione procedente

COMUNICA

l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA rilasciata con DGRT 160/2019 e smi, precisando che:

- a) ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L. 241/90 e smi, il procedimento sarà condotto con le modalità di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- b) il procedimento ha come oggetto l'aggiornamento dell'AIA rilasciata con DGRT 160/2019 e smi a seguito delle modifiche comunicate dal gestore con nota prot. 781/20/U del 30/03/2020, pervenuta dal SUAP Associato Polo di Rosignano Marittimo corredata da elaborati tecnici progettuali, registrata al protocollo regionale n. 0144475 del 20/04/2020 (pratica SUAP ID 24899 – prot. 14756 del 03.04.2020);
- c) l'Amministrazione competente è la Regione Toscana;
- d) il domicilio digitale dell'amministrazione è regionetoscana@postacert.toscana.it;
- e) il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, dott. Sandro Garro;
- f) il procedimento dovrà concludersi entro 150 giorni, salvo eventuali sospensioni o interruzioni dovute a richieste documentali o chiarimenti ritenuti necessari, anche su richiesta delle altre amministrazioni interessate;
- g) l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti è l'ufficio territoriale della Regione Toscana Discariche e impianti connessi, con sede di Livorno, via G. Galilei, 40,

e contestualmente

INDICE

la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, comunicando, in aggiunta a quanto già edotto al precedente punto 1, che:

1. oggetto della conferenza è l'istruttoria congiunta delle modifiche progettuali comunicate dal gestore ai fini della definizione delle condizioni e prescrizioni dell'AIA n.160/2019 e smi;
2. la documentazione relativa alle modifiche sottoposte alla valutazione della conferenza qui convocata è la documentazione presentata dal gestore con prot. 781/20/U del 30/03/2020, pervenuta dal SUAP Associato Polo di Rosignano Marittimo dalla società Scapigliato Srl, corredata da elaborati tecnici

- progettuali, registrata al protocollo regionale al n. 0144475 del 20/04/2020 (pratica SUAP ID 24899 – prot. 14756 del 03.04.2020);
3. nell’ambito della conferenza di servizi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare l’applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo per la loro presentazione;

CONVOCA

la prima riunione della conferenza di servizi da tenersi in data 1 febbraio 2024, alle ore 10,30 presso gli uffici della Regione Toscana siti in Via G.Galilei 40, secondo piano.

Con la presente si chiede al SUAP Associato Polo di Rosignano Marittimo di verificare l’invio a tutti i soggetti in indirizzo della documentazione di cui alla pratica SUAP ID 24899 – prot. 14756 del 03.04.2020).

Ai sensi dell’art. 25, comma 3 bis, della lr 40/2009, della presente convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.

Si comunica al proponente l’informativa ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente. Si chiede al proponente di portare a conoscenza dei propri consulenti l’informativa di cui trattasi.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all’istanza e comunicati al Settore Autorizzazioni Rifiuti dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l’acquisizione dei Suoi dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.